



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

AREA IV - Gestione Personale della Scuola
U.O. n. 5 - Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Personale Educativo
Argentino\Di Piero

LA DIRIGENTE

- VISTA la Legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- PRESO ATTO dell'Ordinanza n. 1241/2016 del Consiglio di Stato, relativa al ricorso R.G. n. 317/2016, depositata in data 08/04/2016, con la quale, in accoglimento del citato gravame e consequenziale riforma dell'ordinanza impugnata, è stata disposta in via cautelare l'ammissione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ricorrente;
- PRESO ATTO del Decreto n. 3210/2016 del Consiglio di Stato, con cui si è data esecuzione alla citata Ordinanza n. 1241/2016 e, per l'effetto, si è consentito agli istanti inseriti nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento, *"per quanto di rispettiva ragione, la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, (ad eccezione dell'operatività del piano straordinario di assunzioni ex legge n.107/2015) e ferma restando la risolubilità dell'ammissione con riserva e degli atti eventualmente conseguenti, in esito ad eventuale reiezione del ricorso nel merito"*;
- VISTO il Decreto n. 6153 del 12/07/2016 dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso, con il quale, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti del Consiglio di Stato, la ricorrente ARCHETTI Vittoria è stata inserita "con riserva" nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento scuola infanzia e primaria per la provincia di Treviso;
- TENUTO CONTO che tale inserimento in graduatoria è stato disposto nelle more della definizione del giudizio con espressa riserva di revocare, annullare e rettificare l'inserimento all'esito del contenzioso in atto;
- VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22;
- VISTO il proprio Decreto prot. 286 del 22/07/2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022;
- PRESO ATTO della Sentenza del TAR Lazio n. 10968/2019, pronunciata sul ricorso R.G. n. 10459/2015, con la quale è stato respinto il ricorso in oggetto;
- VISTO l'art. 4, comma 1 e comma 1-bis, del D. L. n. 87/2018, convertito nella con la L. 96/2018, così come modificati dal D. L. n. 126/2019, convertito con la Legge n. 159/2019, con il quale sono stati prescritti sia la tempistica sia gli effetti derivanti dall'esecuzione delle decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa



relative all'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 che abbiano presentato ricorso avverso il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;

RITENUTO

di dover dare esecuzione alla suindicata Sentenza del TAR Lazio n. 10968/2019 disponendo la cancellazione della ricorrente inserita nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia;

RITENUTO

di non poter comunicare all'interessata l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento *ex art. 21 octies* stessa legge;

DECRETA

Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione della Sentenza del TAR Lazio n. 10968 del 13/09/2019, **la cancellazione** della docente in elenco, dalle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente - terza fascia - della scuola dell'infanzia e primaria valide per il triennio 2019/2022 e pubblicate con proprio decreto prot. 286 del 22/07/2019.

DATI ANAGRAFICI	GAE DI CANCELLAZIONE	PROVVEDIMENTO	ATTUALE STATO GIURIDICO	EFFETTO SUL CONTRATTO
ARCHETTI VITTORIA Nata il 23/06/1976 (PZ)	AAAA EEEE	Sentenza TAR LAZIO n. 10968/2019	Non risultano incarichi	Nessuno

Come previsto dalla nota MIUR prot. 38905 del 28/08/2019 «*i docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020*»; pertanto, i Dirigenti scolastici delle scuole della provincia di Treviso dove la docente risulta inserita nelle graduatorie di prima e seconda fascia della scuola dell'infanzia e primaria di loro competenza, apporteranno le correlate modifiche provvedendo alla cancellazione della docente dalla prima fascia di istituto, consentendone la permanenza o l'inserimento in seconda fascia.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., la possibilità di attivare i provvedimenti in autotutela che dovessero rendersi necessari alla luce delle eventuali sopravvenienze che dovessero emergere.

I Dirigenti scolastici daranno altresì formale comunicazione allo scrivente Ufficio degli avvenuti adempimenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi ed entro termini di legge previsti dall'ordinamento.

LA DIRIGENTE

- *Debora INFANTE* -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse



Al docente ARCHETTI Vittoria
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia
USR VENETO - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso
All'U.S.R. Basilicata
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca

LORO SEDI
usp.tv@istruzione.it
SEDE
LORO SEDI